



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Telefono diretto 0916806462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 290 C.D.T. 23 DEL 14 GENNAIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dall'Avv. Giuseppe Dacqui, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 14 gennaio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 52/A

A.S.D. SCD MESSINAUDACE (ME) avverso perdita gara 0-3, ammenda di € 300,00; squalifica fino al 31/12/2014 del sig. Sergio Passalacqua – gara campionato 3° Cat. gir. "A" Messinaudace/Virtus Milazzo del 01/12/2013 – Comunicato Ufficiale 25 del 06/12/2013 Delegazione Prov.le Messina

L' A.S.D. Messinaudace ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure ritenendo le sanzioni errate in relazione al reale accadimento dei fatti non essendovi, peraltro, i presupposti per la sospensione della gara.

Così come ritiene non sussistere i presupposti per la squalifica del capitano irrogata ai sensi del comma 2 dell'art. 3 C.G.S., ragion per cui chiede la revoca dei provvedimenti assunti oltre a disporsi la ripetizione della gara.

Tutto ciò è stato ribadito dal rappresentante della società all'udienza di comparizione odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e l'eventuale supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento posto in essere da parte dei tesserati.

In particolare, dalla lettura di detto rapporto, risulta che al 16' del 2° t., a seguito della segnatura di una rete da parte della soc. Virtus Milazzo, i calciatori hanno protestato vivacemente nei confronti del direttore di gara lamentando una presunta irregolarità nella realizzazione della segnatura.

Grazie all'intervento dei dirigenti e dello stesso capitano veniva riportata la calma in campo, ma prima che si potesse riprendere il giuoco un calciatore appartenente alla società Messinaudace assumeva un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara il quale tentava di espellerlo, ma non vi riusciva in quanto veniva accerchiato da circa sette/otto calciatori del Messinaudace che gli impedivano fisicamente di adottare il suddetto provvedimento disciplinare. Nel contempo, gli stessi calciatori profferivano insulti e minacce nei suoi confronti ed alcuni di loro si levavano le maglie per impedire il loro riconoscimento.

La situazione riusciva a non degenerare grazie al pronto intervento dei dirigenti e del capitano del Messinaudace che consentivano al direttore di gara di sottrarsi all'accerchiamento.

E' a questo punto che l'arbitro ha deciso di sospendere la gara in quanto, se avesse dovuto prendere i relativi provvedimenti disciplinari, il Messinaudace si sarebbe trovato con un numero di calciatori inferiore a quello consentito per il proseguimento della gara.

Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante, anche in ordine all'accadimento dei fatti, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, ragione per cui va condivisa la decisione del direttore di sospendere la gara in quanto la situazione venutasi a creare, anche in relazione al fatto che nello spiazzo antistante gli spogliatoi avevano fatto irruzione una decina di spettatori riferibili al Messinaudace, gli impediva di assumere i relativi provvedimenti disciplinari con evidente pericolo per la propria incolumità fisica con la conseguenza che va confermata la sanzione della perdita della gara per 0-3.

Di contro il reclamo può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene alla sanzione pecuniaria che si ridetermina come da dispositivo, in ragione del fattivo comportamento tenuto dai dirigenti, ed in particolare dal capitano della squadra, che hanno impedito che le aggressioni verbali e le minacce non degenerassero in violenza fisica.

Infine va revocata la sanzione della squalifica inflitta al capitano ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S. in quanto non ne ricorrono i presupposti atteso che dalla lettura del rapporto di gara non risultano esservi stati episodi di violenza consumata ma solo un comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo revoca con effetto immediato la squalifica fino al 31/12/2014 nei confronti del sig. Sergio Passalacqua, ridetermina l'ammenda a carico della soc. Messinaudace in € 150,00, conferma nel resto l'impugnato provvedimento senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 68/A

A.S.D. REAL NISSA (CL), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 -3, punti uno di penalizzazione in classifica e € 103,00 di ammenda (1^ rinuncia); inibizione fino al 31/12/2013 a carico dell'allenatore sig. Giovanni Matteo Stivala - Gara campionato giovanissimi regionali girone "F" Sancataldese/Real Nissa del 08/12/2013 - C.U. n° 234/50 sgs del 10/12/2013.

La A.S.D. Real Nissa, con tempestivo ricorso, ha impugnato le sanzioni sopra indicate assumendo che il proprio allenatore non ha mai ritirato la squadra, essendosi piuttosto limitato a dire al direttore di gara *"allora possiamo andarcene?"*, una volta che lo stesso aveva emesso il fischio finale.

All'udienza dibattimentale il rappresentante della reclamante ha insistito nei motivi di cui in ricorso.

Ascoltato separatamente il direttore di gara, la Commissione Disciplinare Territoriale, in assenza di controdeduzioni della società Sancataldese a cui è stato regolarmente inviato il ricorso in oggetto, rileva che il ricorso de quo è fondato.

Infatti il direttore di gara, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate e dalla memoria che ha depositato in atti, assume che la sospensione della gara è avvenuta per avere forse equivocato le parole rivoltegli dall'allenatore della Real Nissa.

In ragione di quanto sopra, visto l'art. 17 comma 4 lettera c) C.G.S., va ordinata la ripetizione della gara, stante la illegittima sospensione della stessa.

Conseguentemente vanno revocate le sanzioni accessorie del punto di penalizzazione in classifica e dell'ammenda assunte a carico della ricorrente.

Ancorché già scontata, va confermata la squalifica a carico dell'allenatore, per essere egli entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco e per avere concorso con il suo comportamento, anche se involontariamente, alla causazione dell'evento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone la ripetizione della gara Sancataldese/Real Nissa.

Revoca le sanzioni accessorie del punto di penalizzazione in classifica e dell'ammenda assunte a carico della ricorrente.

Conferma, ancorché già scontata, la sanzione della squalifica a carico dell'allenatore sig. Giovanni Matteo Stivala.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 70/A

A.S. POL. BONAGIA S.ANDREA (TP) avverso squalifica calciatore Vescovo Fabio per sei gare – gara 1^ categoria gir. A) A.S. Pol. Bonagia S.Andrea/Borgata Terrenove del 15/12/2013 – C.U. 254 del 18/12/2013

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società su indicata, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendone la riduzione in quanto ritenuta sproporzionata in relazione ai fatti realmente accaduti, dei quali riferisce una versione riduttiva.

All'udienza dibattimentale la A.S. Pol. Bonagia S. Andrea ha insistito nei motivi d'appello.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il rapporto di gara, che costituisce prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art.35 comma 1 punto 1 del C.G.S., rileva che quanto esposto dall'appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara.

In particolare si evidenzia che il calciatore Vescovo Fabio, una volta avuto notificato il provvedimento di espulsione, assumeva un comportamento aggressivo, minaccioso e

irriguardoso nei confronti del direttore di gara, oltre che reiteratamente blasfemo. Trattenuto a stento dai propri compagni di squadra, una volta allontanato dal terreno di giuoco, lo stesso continuava, dallo spazio antistante gli spogliatoi, nel suo atteggiamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro. Sempre il Vescovo Fabio, terminata la gara, si introduceva nuovamente sul terreno di giuoco e dirigendosi verso l'arbitro gli reiterava insulti e minacce, tanto da essere ancora una volta bloccato dai propri compagni e dirigenti.

In ragione di quanto sopra la sanzione appare congrua e ben proporzionata ai comportamenti posti in essere dal calciatore in questione a nulla rilevando la circostanza che non vi sia stato alcun contatto fisico tra il Vescovo ed il direttore di gara per il pronto intervento dei compagni e dei dirigenti della A.S. Pol. Bonagia S.Andrea, in quanto ciò rientra nei doveri posti a carico dei tesserati delle società giusto quanto previsto nelle N.O.I.F.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello disponendo l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 72/A

POL. DIL. LIBERTAS CERAMI (EN) avverso perdita gara 0-3 e ammenda di € 300,00; oltre ad ammenda di € 35,00; squalifica fino al 31/01/2014 sig. Intili Davide; squalifica per otto gare calciatore Giuseppe Loibisio; squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Gagliano; squalifica per tre gare calciatori Gianpaolo Gurgone, Federico Milia e Biagio Pitronaci – gara campionato 2° Cat. gir. "C" Libertas Cerami/Branciforti dell'08/12/2013 – Comunicato Ufficiale 233 del 10/12/2013

La Pol. Dil. Libertas Cerami ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure ritenendo le sanzioni errate in relazione al reale accadimento dei fatti non essendovi, peraltro, i presupposti per la sospensione della gara.

Tutto ciò è stato ribadito dal rappresentante della società all'udienza di comparizione odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e l'eventuale supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento posto in essere da parte dei tesserati.

In particolare, dalla lettura di detto rapporto risulta che al 48' del 2° t., a seguito di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara, veniva espulso il calciatore Giuseppe Gagliano della Pol. Dil. Libertas Cerami per somma di ammonizioni a seguito delle proteste da questi rivolte all'arbitro.

Nelle more, l'assistente arbitro sig. Davide Intili entrava sul terreno di giuoco e, raggiunto il portiere della squadra ospite, lo spintonava facendolo cadere a terra, con la conseguenza che intervenivano due calciatori della soc. Branciforti in sua difesa.

In ragione di quanto sopra si scatenava una rissa che vedeva coinvolti i calciatori della Pol. Dil. Libertas Cerami ed alcuni della Soc. Branciforti.

In particolare il direttore di gara individuava i seguenti calciatori della Pol. Dil. Libertas Cerami e più precisamente il sig. Biagio Pitronaci, che strattonava e spingeva violentemente un calciatore avversario oltre che minacciare altri calciatori avversari; il sig. Giuseppe Loibisio, il quale dopo avere spintonato un avversario che cadeva a terra gli passava sopra con i tacchetti delle scarpe causandogli forte dolore all'addome; il sig. Giuseppe Gagliano il quale, nonostante già espulso, strattonava con forza un calciatore avversario facendolo cadere a terra; il sig. Federico Milia, il quale strattonava e spingeva violentemente un avversario facendolo cadere a terra; il sig. Gianpaolo Gurgone il quale strattonava e spingeva un calciatore avversario ed infine l'assistente arbitro sig. Davide

Intili il quale oltre al portiere spingeva con forza un altro calciatore avversario facendolo cadere a terra.

E' a questo punto che l'arbitro ha deciso di sospendere la gara in quanto, se avesse dovuto prendere i relativi provvedimenti disciplinari, la Pol. Dil. Libertas Cerami si sarebbe trovata con un numero di calciatori inferiore a quello consentito per il proseguimento della gara.

Pertanto, quanto sostenuto dalla reclamante anche in ordine all'accadimento dei fatti, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara per cui va condivisa la decisione del direttore gara di sospendere la gara con la conseguenza che va confermata la sanzione della perdita della gara per 0-3.

Così come vanno confermate le ulteriori sanzioni a carico della reclamante e dei suoi tesserati in quanto esse appaiono congrue in relazione ai fatti loro addebitati.

Infine va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. d), la parte del reclamo relativo all'ammenda di € 35,00.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

Procedimento 84/A

A.S.D. GIOVENTU' FURCESE (ME) avverso squalifica fino al 31/01/2014 allenatore sig. Cacciola Carmelo, squalifica fino al 28/02/2014 calciatore sig. Burgio Rocco, squalifica per otto gare dei calciatori Carpo Giuseppe e Finocchio Angelo - gara campionato 3° Cat. Fortitudo Camaro/Gioventù Furcese 22/12/2013 – Comunicato Ufficiale 30 del 27/12/2013 Delegazione Prov.le di Messina

La A.S.D. Gioventù Furcese ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure ritenendole sproporzionate in relazione al reale accadimento dei fatti.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi del dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il referto dell'arbitro e l'eventuale suo supplemento fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare.

In particolare dalla lettura di detti atti si evince che il sig. Cacciola Carmelo, allenatore dell'A.S.D. Gioventù Furcese, è stato allontanato dal terreno di giuoco al 42' del 2' t. per un comportamento reiteratamente irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Inoltre al 45' del 2^ t. veniva espulso il calciatore Burgio Rocco per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Infine, al termine della gara, il calciatore Finocchio Angelo si toglieva la maglia e correva verso il direttore di gara con fare irrispettoso e minaccioso tentando più volte di aggredirlo, mentre nel contempo il calciatore Carpo Giuseppe si rivolgeva in maniera irrispettosa nei confronti del direttore di gara e contemporaneamente lo afferrava per il polso costringendolo a fargli vedere l'orologio; quest'ultimo, inoltre, reiterava il suo comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro anche all'interno dello spogliatoio.

Infine il calciatore Burgio Rocco, già espulso al 42 del 2^ t., una volta terminata la partita correva verso il direttore di gara nel tentativo di aggredirlo senza peraltro riuscirvi per il pronto intervento di alcuni calciatori.

In ragione di quanto sopra il reclamo de quo non può trovare accoglimento per ciò che riguarda la posizione dell'allenatore sig. Cacciola Carmelo e del calciatore Carpo Giuseppe in quanto le sanzioni come loro inflitte dal giudice di prime cure appaiono congrue in relazione ai comportamenti da loro rispettivamente posti in essere.

Di contro va parzialmente accolto per ciò che attiene la posizione dei calciatori Burgio Rocco e Finocchio Angelo le cui sanzioni devono essere rideterminate in termini più equi, così come da dispositivo, in relazione a quanto da loro effettivamente commesso.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del gravame ridetermina la squalifica a carico dei calciatori Burgio Rocco e Finocchio Angelo in sei giornate di squalifica ciascuno, per il resto conferma l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 86/A

A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA (PA) avverso ammenda di € 600,00; inibizione fino 30/11/2014 sig. Giuseppe Rubino - gara campionato 1° Cat. gir. "A" Ezio Roma Calcio Isola/Equipe Comprensorio Palermo del 21/12/2013 – Comunicato Ufficiale 268 del 02/01/2014

La A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure ritenendole sproporzionate in relazione al reale accadimento dei fatti.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S. il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto la reclamante si è limitata a chiedere solo la riduzione della sanzioni inflitte senza addurre alcuna specifica motivazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

Procedimento n° 87/A

UNIONE SPORTIVA AQUILA (ME) avverso sanzioni di perdita della gara per 0-3, ammenda di € 300,00, squalifica per quattro gare calciatore Chillari Domenico, squalifica per tre gare calciatore Calabrese Marco - Gara Campionato 1^ Cat. Gir. "D" Città di Oliveri/Aquila del 21/12/2013 – C.U. n. 268 del 02/01/2014.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'Unione Sportiva Aquila, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga revocata la sanzione della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di € 300,00 poiché la responsabilità di quanto accaduto è da attribuire esclusivamente a fatto e colpa della società Città di Oliveri. Chiede, infine che vengano ridotte le squalifiche a carico dei propri tesserati in quanto gli atti violenti da loro posti in essere sono da attribuire alla circostanza che gli stessi intendevano proteggere i loro rispettivi congiunti.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile il reclamo in relazione alla revoca della sanzione della perdita della gara in quanto lo stesso non risulta essere stato notificato alla controparte ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 del C.G.S.

Per ciò che attiene al merito, la Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art 35 comma 1.1. del CGS il referto dell'arbitro e gli eventuali suoi allegati fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto documento si evince che al 37' del 2° t. il calciatore Chillari Domenico scuoteva con *vigoria* la rete di recinzione rispondendo agli insulti ricevuti da parte di alcuni sostenitori avversari. Lo stesso, una volta avuta notificata l'espulsione, scavalcava la recinzione e si dirigeva verso gli spettatori della società ospitante aggredendoli.

Nel contempo anche il calciatore Calabrese Marco Pietro scavalcava la rete di recinzione aggredendo i sostenitori avversari dando così inizio ad una rissa che vedeva coinvolti gli atleti e gli spettatori di entrambe le società tale da costringere il direttore di gara a sospendere l'incontro.

In ragione di quanto sopra il reclamo de quo appare infondato in quanto le sanzioni inflitte sia alla società che ai calciatori sono eque in relazione ai fatti accaduti e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione e ciò in relazione ad un comportamento di particolare gravità che ha determinato l'impossibilità della prosecuzione della gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 88/A

A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME), avverso squalifiche calciatori Mastroieni Gaetano e Palmeri Davide per 5 gare e Trefiletti Dario per 4 gare - Gara 2^ categoria A.S.D. Piedimonte/A.S.D. Giardini Naxos del 04/01/2014 – C.U. N° 277 del 07/01/2014.

Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Giardini Naxos, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni indicate in oggetto, che ritiene esagerate in relazione ai fatti realmente accaduti e che, pertanto, ritiene possano essere ridotte in termini più equi.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell'art. 35 n°1 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, in tale rapporto è dato leggere che a fine gara i calciatori Palmeri Davide, espulso nel corso dell'incontro per decisione tecnica e Trefiletti Dario, in precedenza sostituito, provavano a scagliarsi contro l'arbitro con vigoria e con intenzioni violente e non vi riuscivano grazie all'intervento dei dirigenti locali presenti. Il calciatore Mastroieni Gaetano espulso per doppia ammonizione al 46° del primo tempo, tentava di aggredire l'arbitro, non riuscendovi per l'intervento del proprio allenatore, ma riprovava a fine gara con ancor più vigoria e intenzioni violente, non riuscendo a raggiungere l'arbitro solo grazie all'intervento di compagni e dell'allenatore ma continuando ad offenderlo e minacciarlo.

Avuto riguardo ai comportamenti sopra descritti, appare equa e ben proporzionata la sanzione relativa al calciatore Gaetano Mastroieni, resosi autore di condotta scorretta e di contegno reiteratamente minaccioso e aggressivo, oltre che offensivo. Vanno invece riviste e rideterminate come in dispositivo le sanzioni a carico dei calciatori Palmeri Davide e Trefiletti Dario, per una migliore graduazione in rapporto all'insieme dei provvedimenti in esame.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale determina in quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Palmeri Davide e in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Trefiletti Dario, confermando il resto.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n. 89/A

A.P.D. RAMACCHESE (CT), avverso squalifica sino al 28/12/2018 del calciatore Trichini Rocco – Gara Calcio 5 Serie D gir. A) Atletico Militello/Ramacchese del 28/12/2013 – C.U. 34 Delegazione Provinciale Catania del 02/01/2014

Con reclamo dell'8.01.2014 la Società A.P.D. Ramacchese, in persona del vice Presidente pro-tempore, impugna la decisione del giudice sportivo, comunicato n. 34 del 02.01.2014, che ha applicato al calciatore Trichini Rocco la squalifica fino al 28.12.2018 per i fatti accaduti nel corso della gara tra Atletico Militello e A.P.D. Ramacchese, disputata a Militello in data 28/12/2013, valevole per il Campionato Calcio 5 serie D.

L'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione per l'estraneità ai fatti del calciatore Trichini Rocco.

Si ritiene, sia pure ciò si ricavi in maniera deduttiva dalla richiesta istruttoria di ascoltare il direttore di gara per il riconoscimento dei tesserati coinvolti, che vi sia stato un riconoscimento errato da parte del direttore di gara.

Ciò posto, premesso che, a mente dell'art. 35 C.G.S. comma 1 punto 1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che il successivo articolo 36 dispone al 2° comma che il reclamo deve essere motivato, la Commissione, esaminato il reclamo, non può non rilevare che scrivere *“che il calciatore Trichini Rocco è estraneo ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 28/12/2018 e per effetto annullarla”* costituisce assoluta mancanza di motivazione.

Invero, tutt'al più, la frase sopra riportata rappresenta la parte dispositiva di una motivazione di un reclamo. E' noto, per giurisprudenza consolidata, che l'atto di impugnazione deve contenere in maniera precisa e completa, ancorchè succinta, le ragioni che giustificano la richiesta della riforma della decisione. Nel caso che ci occupa sono del tutto assenti i motivi a sostegno del reclamo.

Infine, per maggiore completezza, si osserva che la Società reclamante non si è nemmeno fatta parte diligente nell'indicare il tesserato che si è reso realmente responsabile dell'aggressione all'arbitro che da quest'ultimo sarebbe stato erroneamente indicato in Trichini Rocco.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

Procedimento n° 90/A

A.S.D. MUSSOMELI (CL), avverso squalifica allenatore Sorce Salvatore fino al 31/05/2014 – Gara Campionato allievi regionali girone B Don Carlo Lauri Misilmeri/ Mussomeli del 03/01/2014 - C.U. N° 275 del 07/01/2014.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Mussomeli, in persona del Presidente pro tempore, chiede una riduzione della squalifica assunta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del sig. Salvatore Sorce, manifestando alcune circostanze a suo dire attenuanti e quindi utili ad una migliore rivalutazione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale contesto non sono previste testimonianze né si ravvisa la necessità di sentire l'arbitro. Non è di contro consentita l'audizione del tecnico, ma eventualmente soltanto del sottoscrittore dell'appello, che però non ne fa richiesta.

In relazione al comportamento assunto dall'allenatore sig. Salvatore Sorce, non si può non rilevare che il predetto, dopo essere entrato in campo ed avere spintonato l'arbitro, ha assunto nei riguardi di quest'ultimo, con reiterazione, contegno gravemente offensivo e minaccioso.

Tale contegno si è protratto a tal punto da indurre i dirigenti locali ad accompagnare l'arbitro fino alla propria auto, per consentirgli di lasciare indenne l'impianto di gioco. La sanzione, tuttavia, risulta eccessiva rispetto al fatto accaduto per cui si ritiene di doverla adeguare e proporzionare al caso concreto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Società A.S.D. Mussomeli, dispone contenersi al 30/04/2014 la sanzione a carico dell'allenatore sig. Salvatore Sorce.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 96/A

POL. DIL. ACQUEDOLCESE (ME) avverso inibizione dirigente sig. Bordonaro Salvatore sino al 30/09/2014; squalifiche calciatori Ridolfo Fabio Pietro (4 gare), Nastasi Michele e Ridolfo Ivano (3 gare) – gara 1^ categoria gir. C) Virtus Capo D'Orlando/Pol. Dil. Acquedolcese del 21/12/2013 – C.U. 268 del 02/01/2014

La Pol. Dil. Acquedolcese, in persona del suo presidente pro-tempore, ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, riportate in epigrafe, ritenendole *“eccessive e sproporzionate in relazione ai fatti realmente accaduti”*, senza addurre a difesa motivazioni a sostegno della propria richiesta di revisione delle sanzioni impugnate.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva conseguentemente che il ricorso, privo di motivazioni e comunque redatto in forma generica, è inammissibile in forza del disposto dell'art.33 comma 6 del C.G.S.

P.Q.M.

Si respinge per inammissibilità l'appello inoltrato dalla Pol. Dil. Acquedolcese e, per l'effetto, si dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 97/A

U.S.D. CITTA' DI ROSOLINI (SR) avverso squalifica calciatore Fornoni Massimo per 6 gare – gara Eccellenza gir. B) U.S.D. Citta' Di Rosolini/Tiger Brolo del 22/12/2013 – C.U. 268 del 02/01/2014

La U.S.D. Citta' Di Rosolini, in persona del suo presidente pro-tempore, ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, riportata in epigrafe, ritenendo eccessiva la squalifica adottata a carico del calciatore Fornoni Massimo il quale, pure assumendo un atteggiamento sbagliato e non condivisibile nei confronti dell'assistente dell'Arbitro, tuttavia non poneva in atto comportamenti violenti e tali da giustificare una squalifica consistente quale quella determinata dal Giudice di prime cure. L'appellante, esponendo una propria versione dei fatti contestati e mettendo in luce il nervosismo accumulato nel corso della gara, ha chiesto infine il riesame del provvedimento impugnato.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art.35 comma 1 punto 1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel merito rileva che la condotta irregolare del calciatore Fornoni Massimo, colpevole di avere contestato una decisione dell'Arbitro *“dirigendosi verso il suo assistente con aria minacciosa e prendendolo per la maglia con entrambe le mani all'altezza del petto, per alcuni secondi”* è stata certamente censurabile ma può configurarsi come condotta gravemente antisportiva e irrispettosa meritando, conseguentemente, la sanzione come riportata in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello proposto dalla U.S.D. Citta' Di Rosolini, si determina in quattro giornate la squalifica a carico del calciatore Fornoni Massimo.
Per l'effetto, senza addebito di tassa.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 14 gennaio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 158/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Libertas Racalmuto (dal 23/07/2013 A.C.D. Libertas 2010)

Sig. Munisteri Pietro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/11/2013 prot. 11.571 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società A.C.D. Libertas 2010 ha inoltrato certificati medici attestanti l'idoneità all'attività agonistica dei calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone non doversi procedere nei confronti della A.S.D. Libertas Racalmuto (dal 23/07/2013 A.C.D. Libertas 2010), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Munisteri Pietro, dei calciatori Arnone Pietro, Cancelliere Nicolò, Francolino Giuseppe, Pezzino Antonino, Savaia Davide, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 159/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.G.D. Desport Gaggi

Sig. Monte Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/11/2013 prot. 11.572 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando i certificati medici attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.G.D. Desport Gaggi, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Monte Giuseppe, dei calciatori Ando Salvatore, Costanzo Marco, Cundari Sebastiano, Lombardo Andrea, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 160/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S. Nuova Kamarinense

Sig. Di Bari Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/11/2013 prot. 11.573 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 alla società A.S. Nuova Kamarinense;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Bari Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caruso Giovanni, Emmolo Giovanni, Gulino Francesco, Ragusa Daniele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 161/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Furci (dal 27/08/2013 cessate tutte le attività)

Sig. Arena Danilo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/11/2013 prot. 11.574 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, tenuto in conto che la società A.S.D. Furci dal 27/08/2013 ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Arena Danilo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Leopardi Felice, Ralli Francesco, Romeo Gaetano, Barbera Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 162/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Lineri Misterbianco

Sig. Ciappazzi Pietro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/11/2013 prot. 11.575 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 488 CDT 35 del 30/04/2013), applica:

l'ammenda di € 540,00 alla società A.S.D. Lineri Misterbianco;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ciappazzi Pietro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbagallo Ignazio, Gazzo Roberto, Imbrogiano Carmelo, Lo Re Filippo Danilo, Manuli Angelo, Musumeci Michele, Nicotra Michael, Nicotra valerio, Sessa Alessandro, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 163/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Megara Club Augusta

Sig. Scuderi Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/11/2013 prot. 11.576 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 13 CDT 03 del 23/07/2013), applica:

l'ammenda di € 960,00 alla società A.S.D. Megara Club Augusta;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scuderi Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori D'amico Gianluca, Daugusta Tiziano, Gambino Salvatore, Gibilterra Francesco, Giordano Fabio, Lombardo Christian, Marino Andrea, Mazziotta Vincenzo, Morittu Giovanni, Peluso Gianluca, Piazza Alessio, Rizza Domenico, Sfriso Alberto, Sicuso Salvatore, Strano Daniele, Zappulla Sebastiano, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14/01/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**